

Avviso pubblico per la concessione degli aiuti previsti dalla misura investimenti del Programma Nazionale di Sostegno per il settore vino. Presentazione delle domande per l'annualità 2015/2016.

Articolo 1

Finalità

Il presente avviso stabilisce le disposizioni attuative per l'applicazione nella Regione Umbria della misura degli "Investimenti" prevista dal Programma Nazionale di sostegno del settore vino di seguito PNS, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del Regolamento (CE) n. 555/08 della Commissione e del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1831 del 4 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni previste dal presente bando devono intendersi integrative a quelle stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA (di seguito AGEA - OP) con proprie specifiche disposizioni pubblicate nel sito internet istituzionale www.agea.gov.it.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni:

Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Regolamento: il Regolamento (UE) n. 1308/13 e successive modifiche.

Dichiarazioni obbligatorie: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità del regolamento (CE) n. 436/09 e delle disposizioni nazionali applicative.

Impresa agricola singola o associata: impresa condotta da un imprenditore come definito dall'articolo 2135 c.c., in qualità di persona fisica o giuridica costituita in una delle forme previste dal codice civile ivi comprese le cooperative.

Microimprese e piccole e medie imprese: imprese come definite ai sensi dell'articolo 2, titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Appartengono a tale categoria le imprese che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Imprese intermedie: le imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo è compreso tra più di 50 e fino a 200 milioni di euro.

Criteri per la definizione delle PMI: per definire le PMI, si applicano le disposizioni stabilite dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 maggio 2005 e relativa appendice e allegati.

In particolare ai fini del presente bando:

- a) per *fatturato*, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
- b) per *totale di bilancio* si intende il totale dell'attivo patrimoniale;
- c) per *occupati* si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al successivo paragrafo:

- il *fatturato annuo* ed il *totale di bilancio* sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;

- il *numero degli occupati* corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

Per le nuove imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

Progetto collettivo: per progetto collettivo s'intende il progetto realizzato da un'insieme di imprese che si aggregano in Associazione Temporanea d'Imprese o di Scopo (ATI o ATS) per la realizzazione di un programma comune di investimenti.

A norma del presente bando l'ATI/ATS deve essere costituita con atto scritto nel quale deve essere espressamente riportato:

- gli estremi dell'impresa associante (capofila);
- gli stremi di ciascuna impresa associata;
- gli scopi dell'associazione e l'impegno di ciascun componente al rispetto degli obblighi posti a carico dell'associazione in forza dell'aiuto eventualmente accordato, con particolare riguardo a quelli previsti per il periodo vincolativo;
- la descrizione degli investimenti realizzati in comune, con la esatta descrizione della parte del progetto collettivo spettante a ciascun associato;
- la durata dell'associazione che deve essere tale da garantire la copertura dell'intero periodo vincolativo quinquennale;

Ciascun componente dell'ATI/ATS è tuttavia tenuto a presentare autonoma domanda di aiuto e relative domande di pagamento dando evidenza, nell'apposita sezione del modello di domanda, della partecipazione al progetto collettivo.

Fascicolo aziendale

Il fascicolo aziendale è un contenitore cartaceo ed elettronico unico ed univoco, istituito ai sensi del D.P.R. 1 dicembre 1999 n. 503, contenente le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal CUAA, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca.

Il titolare o il legale rappresentate dell'azienda deve costituire il fascicolo aziendale elettronico nella banca dati dell'Organismo Pagatore presso i soggetti previsti dalla vigente normativa.

La costituzione del fascicolo aziendale è propedeutica alla presentazione di una qualsiasi domanda e/o atto dichiarativo volto al riconoscimento di un premio/contributo/diritto ed è sostanziato dalla raccolta dei necessari documenti presentati dall'imprenditore agricolo.

Ogni richiedente di contributo, ha l'obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

I richiedenti, antecedentemente ad ogni richiesta di contributo, sono tenuti ad eseguire una verifica della situazione aziendale e in caso di variazioni procedere all'aggiornamento e all'integrazione.

Fascicolo di domanda

Contenitore della domanda di cui al presente bando e della documentazione amministrativa e tecnica allegata (non contenuta nel fascicolo aziendale), atta a dimostrare il possesso dei requisiti e condizioni dichiarati in domanda necessari per accedere agli aiuti. Il richiedente è responsabile della costituzione e aggiornamento del fascicolo di domanda che è conservato dal CAA o da altro soggetto appositamente abilitato dall'Organismo Pagatore AGEA o dalla Regione Umbria.

Ai fini del presente bando nel "fascicolo di domanda" deve essere conservata, fin dalla data di presentazione della domanda, la documentazione correlata alla domanda presentata, in originale o copia autenticata a termini di legge, tra quella di seguito elencata.

- Atto costitutivo e/o statuto nel caso la domanda venga presentata da una società di persone o di capitali.
- Atto costitutivo dell'Associazione Temporanea d'Impresa o di Scopo.
- Planimetria aziendale con l'ubicazione degli interventi da realizzare debitamente evidenziati con legenda a margine.

- d) Autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.) previste dalla vigente normativa per l'esecuzione dei lavori, ovvero, richiesta di rilascio dei medesimi titoli abilitativi presentata alle competenti amministrazioni.
- e) Copia delle ultime dichiarazioni di vendemmia e/o produzione e di giacenza, previste dal Reg. (CE) n. 436/2009 e relative normative applicative nazionali ovvero documentazione attestante l'eventuale esonero per cause di forza maggiore.
- f) Attestazione di iscrizione all'elenco regionale per le aziende biologiche.
- g) Copia dell'estratto del bilancio dell'impresa riferito all'anno 2015 con attestazione di deposito presso la C.C.I.A.A. e di stato patrimoniale, conto economico, relazione Amministratori e Collegio sindacale per le imprese per le quali la tenuta del bilancio è obbligatoria per legge. Qualora ancora non depositato alla data di scadenza del presente avviso, unitamente alla domanda di aiuto deve essere rilasciata apposita dichiarazione di conoscenza (nell'ambito dell'allegato A1 al presente avviso) dell'obbligo alla presentazione del bilancio 2015 approvato ed una copia dell'estratto di cui sopra, deve essere inserito nel fascicolo di domanda immediatamente dopo la presentazione.
- h) Per le società diverse dalle società di persone e per le cooperative:
- atto costitutivo e statuto completo di eventuale regolamento interno;
 - dichiarazione del legale rappresentante attestante l'elenco nominativo dei soci con indicazione di data e luogo di nascita ed attività esercitata e/o qualifica di ognuno e, se conferente, conferimenti dell'esercizio precedente la presentazione della domanda;
 - delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda e a riscuotere il contributo.
- l) Copia del progetto esecutivo delle opere (disegni esecutivi, relazione tecnica, ecc. debitamente timbrati dall'amministrazione comunale presso i quali sono stati presentati).
- m) Computi metrici estimativi completi di misure analitiche desumibili dai disegni quotati, redatti applicando alle quantità complessive di ogni singola voce i prezzi unitari dei prezzi regionali vigenti al momento della presentazione delle domande (miglioramenti fondiari e, per le voci non ricomprese, opere edili); per le voci di spesa non contemplate negli stessi dovranno essere acquisiti almeno tre preventivi di spesa sottoscritti delle ditte fornitrici per quanto riguarda i materiali ed effettuata l'analisi dei prezzi.
- n) Planimetria dell'impianto completa di lay-out tecnologico delle fasi di lavorazione riferita sia allo stato attuale che di progetto.
- o) Almeno tre preventivi di spesa relativi all'acquisto di macchine ed attrezzature forniti da ditte in concorrenza, antecedentemente alla data di presentazione della domanda di aiuto, sottoscritti dal legale rappresentante della ditta, unitamente ad una breve relazione tecnico/economica di scelta sottoscritta dal soggetto abilitato/autorizzato redatta secondo il modello allegato A3) al presente bando. E' possibile la presentazione di un solo preventivo per macchine ed attrezzature innovative prodotte e commercializzate da una sola casa produttrice. A tale proposito dovrà essere dimostrato con apposita relazione tecnica a firma del soggetto abilitato/autorizzato che la macchina o l'attrezzatura in questione è prodotta e commercializzata da una sola casa produttrice.
E' ammessa altresì la presentazione di un solo preventivo di spesa anche nel caso di acquisizione di attrezzature a completamento di linee produttive o parti di impianti già esistenti per i quali è necessario garantire la compatibilità delle nuove attrezzature con quelle esistenti. Tale condizione dovrà essere dimostrata da apposita relazione tecnica dettagliata a firma del soggetto abilitato/autorizzato.
- p) Nel caso di acquisto di beni immobili:
- promessa di vendita del fabbricato oggetto di acquisizione sottoscritta dal venditore;
 - perizia di stima giurata (completa di planimetrie catastali) con la quale si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato;
 - codice fiscale della parte venditrice;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, sottoscritta a termini di legge dal venditore attestante che il bene oggetto della vendita non ha beneficiato in tutto o in parte, nell'ultimo decennio, di sussidi pubblici per la realizzazione, ristrutturazione o ampliamento (esclusi quelli per la ricostruzione post terremoto).

Soggetti Abilitati/Autorizzati

Persone fisiche o giuridiche abilitate dalla Regione Umbria all'accesso alla procedura telematica SIAN per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla misura investimenti attivata con il presente bando, mediante rilascio di apposito identificativo da parte del Servizio regionale competente previa specifica delega da parte del singolo richiedente.

I soggetti autorizzati sono tenuti a compilare e validare la check list e la scheda tecnica allegata alla domanda di aiuto di cui al presente bando mediante attestazione di regolarità, completezza e corrispondenza degli atti e della documentazione contenuta nel fascicolo di domanda al fine di garantire:

- la corretta compilazione della domanda di aiuto tramite la procedura SIAN;
- la corrispondenza delle informazioni contenute in domanda rispetto alle informazioni contenute nel fascicolo aziendale;
- il non avvenuto inizio del programma d'investimenti alla data di presentazione della domanda di aiuti;
- la completezza della domanda di aiuti e relativi allegati e la loro conformità con la documentazione tecnica e amministrativa contenuta nel "fascicolo di domanda";
- la regolarità e completezza della documentazione attestante che l'esecuzione delle opere e acquisti sono conformi agli elaborati progettuali preventivi, e che i costi sono quantificati sulla scorta dei vigenti prezzari regionali;
- l'avvenuta acquisizione ovvero richiesta delle autorizzazioni, permessi, concessioni e licenze, previste dalle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, idrogeologica ecc., afferenti gli investimenti da realizzare;

Inoltre, relativamente alle domande di pagamento, sono tenuti ad attestare:

- l'avvenuta acquisizione, anche mediante l'istituto del silenzio assenso, delle autorizzazioni, abitabilità/agibilità/conformità, necessarie per l'esercizio e utilizzo delle opere realizzate;
- la regolarità e completezza della documentazione relativa alla tenuta della contabilità dei lavori e del certificato dello stato finale;
- la regolarità dei pagamenti e la conformità e regolarità della documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- la regolarità, conformità e completezza della documentazione relativa alla contabilità finale dei lavori rispetto agli investimenti effettivamente realizzati ed alla loro funzionalità.

Cantierabilità

Ai fini del presente bando per "cantierabilità" s'intende l'avvenuto rilascio, da parte delle competenti amministrazioni, dei titoli abilitativi previsti dalla vigenti normative (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.) per la realizzazione di nuovi fabbricati o per interventi su fabbricati esistenti previsti in domanda.

Al fine di conseguire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per l'attuazione della misura nelle annualità 2015/2016 e 2016/2017, gli investimenti relativi alle domande presentate ai sensi del presente avviso dovranno risultare "cantierabili", pena l'esclusione della domanda di aiuto, entro e non oltre le seguenti scadenze:

- non oltre il 30 giugno 2016 nel caso di domande di aiuto con progetti annuali;
- non oltre il 31 marzo 2017 nel caso di domande di aiuto con progetti biennali.

La mancanza della "cantierabilità", in tutto o in parte, entro i suddetti termini comporterà l'esclusione dai benefici dell'investimento non cantierabile.

In tutti i casi, alla data di presentazione della domanda, deve essere dimostrata l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio dei suddetti titoli abilitativi alle competenti amministrazioni.

Variante sostanziale

Per variante sostanziale si intende una modifica quali-quantitativa di uno o più investimenti previsti nella domanda di aiuto dichiarata ammissibile che comporti una variazione rispetto alla spesa complessiva ammessa di oltre il 10%.

Trattasi di variante sostanziale anche quando le variazioni, pur riguardando una percentuale superiore al 10% per singolo investimento, comportano una variazione della spesa complessiva inferiore al 10%.

Costituisce in ogni caso variante sostanziale l'introduzione di un nuovo investimento immobiliare o mobiliare non previsto nella domanda di aiuto approvata, in sostituzione parziale o totale di un

altro investimento ammesso, anche se tale variante comporta una riduzione della spesa complessiva inferiore al 10%.

Non costituisce variante sostanziale l'acquisto di un macchinario e/o attrezzatura ad un prezzo inferiore di oltre il 10% se il macchinario/attrezzatura corrisponde a quello individuato nella relazione che motiva la scelta rispetto ai tre preventivi acquisiti prima della presentazione della domanda. Se diversamente, il macchinario non corrisponde a quello individuato con la suddetta relazione, si è in presenza di una variante.

Articolo 3

Ambito di applicazione e durata

La misura degli investimenti prevista dal presente avviso si applica per la campagna 2015/2016 sull'intero territorio regionale e, limitatamente agli investimenti per la logistica e per la realizzazione di punti vendita extra aziendali, in ambito territoriale comunitario (Stati UE).

Articolo 4

Beneficiari e condizioni di ammissibilità

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando le imprese agricole singole o associate, le associazioni di imprese, le società di persone e di capitali che esercitano attività agricole, le imprese di trasformazione e/o commercializzazione la cui attività sia compresa tra una o più di quelle di seguito elencate:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- d) in via prevalente in termini di fatturato, l'elaborazione l'affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato, ai fini della sua commercializzazione.

L'aiuto è accordato per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trasformazione, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino riguardanti:

- la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII, parte II del regolamento, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché i trattamenti sostenibili;
- lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connessi con i prodotti di cui all'allegato VII, parte II del regolamento.

Tali investimenti devono essere finalizzati a migliorare il rendimento globale dell'impresa in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di raggiungimento di una maggiore competitività e incremento delle vendite. Ai fini della verifica di tale requisito di ammissibilità si fa riferimento al risultato operativo che si prevede di realizzare nella situazione a regime una volta ultimato il programma d'investimenti proposto, raffrontato con il conto economico dell'ultimo esercizio precedente la presentazione della domanda, redatti in conformità agli schemi riportati nell'allegato A2) al presente bando.

I richiedenti, alla data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto, devono altresì:

- essere in possesso di partita IVA;
- essere iscritte al registro delle imprese della C.C.I.A.A. della provincia di residenza fiscale;
- essere in regola con la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D. Lgs. n. 99/04;
- essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Reg. (CE) n. 436/09;

Il sostegno è limitato alle micro, piccole e medie imprese e alle imprese intermedie, così come definite all'art. 2.

Non possono beneficiare degli aiuti previsti dalla misura investimenti:

- le imprese che esercitano la sola attività di commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII, parte II del regolamento;
- i Consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine riconosciuti ai sensi della normativa vigente;
- le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 del 1.10.2004);
- le imprese inaffidabili ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/14, art. 48. Sono inaffidabili i soggetti per i quali, a partire dall'anno 2000, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti e recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazioni cofinanziate nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale, o cofinanziate nell'ambito dell'OCM vino e di altri aiuti comunitari. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore. Sono inaffidabili i soggetti per i quali al fine di recuperare l'indebitato nell'ambito del P.S.R., OCM Vino o altri aiuti comunitari, l'O.P. AGEA ha dovuto attivare l'incameramento di eventuali garanzie fidejussorie. Sono inaffidabili i soggetti che nella PRD risultano iscritti in BDD (banca dati debitori) con la dicitura Circ. 36/Esterno nella colonna "Stato del verbale" procedimento concluso e "Campagna domanda" dal 2000 in poi.

Articolo 5

Investimenti e spese ammissibili

Gli investimenti ammissibili al sostegno possono riguardare:

- a) Costruzione, ristrutturazione, acquisizione di beni immobili e impianti aziendali per la produzione, trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli, anche finalizzati all'aggregazione tra imprese, compresi gli interventi volti a migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale ed i trattamenti sostenibili, nonché quelli per la sistemazione delle aree esterne a servizio degli impianti stessi.
- b) Investimenti per l'acquisizione, la realizzazione e l'allestimento di punti vendita, show rooms, sale di degustazione di prodotti vitivinicoli sia aziendali che extra-aziendali nell'ambito territoriale dei paesi aderenti all'U.E., ivi compresi eventuali annessi magazzini e la sistemazione delle aree esterne a servizio delle strutture. Tali strutture possono essere finanziate solo se utilizzate esclusivamente per i vini DOP e IGP della Regione Umbria prodotti e/o imbottigliati dal beneficiario.
- c) Acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature nuove, per la produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli.
- d) Acquisto di recipienti e contenitori, ivi comprese le barriques per l'affinamento e la movimentazione dei prodotti vitivinicoli.
- e) Acquisto di hardware, stampanti, fax, arredi e/o mobili per ufficio.
- f) Acquisizione di software per la gestione aziendale.
- g) Realizzazione di siti Internet per la commercializzazione di prodotti vitivinicoli.
- h) Spese per l'acquisto di brevetti e licenze.
- i) Spese tecniche e generali per consulenze, studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori, prestazioni specialistiche e collaudi laddove previsti, fino ad un massimo del 12% del volume degli investimenti ritenuti ammissibili per investimenti immobiliari e 5% per investimenti mobiliari.

Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti materiali e immateriali finalizzati, direttamente o indirettamente, alla produzione di aceto di vino.

Non sono ammissibili al sostegno gli acquisti finalizzati alla mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti, al fine di garantire che gli investimenti conseguano gli obiettivi della misura in termini di miglioramento del rendimento globale dell'impresa, di adeguamento alla domanda del mercato e di una maggiore competitività.

Non sono comunque ammissibili a contributo le spese riferite a:

- IVA in tutti i casi ed altre imposte e tasse;
- acquisto di terreni, ad eccezione delle pertinenze connesse all'acquisto di immobili;
- acquisto di macchine, attrezzature e materiali usati;
- acquisto di beni mobili e arredi di lusso;
- acquisti mediante leasing;

- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- spese di noleggio di attrezzature;
- spese per viaggi, trasporto e/o spedizione merci e/o doganali;
- le spese per caparre e acconti se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata sul portale SIAN, pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento; l'importo di tali spese deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;
- opere e lavori di manutenzione ordinaria e riparazioni;
- acquisto di macchine ed attrezzature per la gestione del vigneto comprese quelle per la raccolta ed il trasporto delle uve in cantina;
- spese per interventi che direttamente o indirettamente sono finalizzati ad una più efficiente gestione dei vigneti;
- spese per la commercializzazione e/o la trasformazione di prodotti vitivinicoli provenienti da Paesi extra U.E.;
- interessi passivi, oneri bancari e finanziari;
- spese per garanzie bancarie o assicurative.

Non sono altresì ammissibili ogni altra spesa non strettamente coerente con le finalità della misura e degli investimenti che si intende realizzare.

Acquisto di fabbricati

Nel caso di acquisizione di beni immobiliari, il progetto è finanziato soltanto a condizione che la spesa finale complessiva sia, per almeno il 30%, relativa ad opere di adeguamento e ristrutturazione che devono riguardare esclusivamente il fabbricato acquistato e non strutture di nuova costruzione anche se derivanti da ristrutturazione del fabbricato acquistato.

Nel caso di acquisizione di beni immobili il valore massimo della spesa ammissibile non può superare € 500 a metro quadrato di superficie utile coperta. Nel caso di acquisto di beni immobili non sono ammissibili all'aiuto gli impianti e le attrezzature mobili di pertinenza.

Nel caso di acquisto di fabbricati un organismo debitamente autorizzato (Agenzia del Territorio o altro ufficio pubblico), deve certificare che il prezzo d'acquisto non supera il valore di mercato.

Nel caso di acquisto di terreni di pertinenza agli immobili l'importo della spesa ammissibile non può essere superiore al 10% della spesa totale ammissibile per l'acquisto del fabbricato. In ogni caso il valore del terreno deve essere pari o inferiore alle quotazioni dell'Agenzia del territorio.

Il valore dei terreni o dei fabbricati può essere determinato anche da un professionista abilitato e indipendente con apposita perizia giurata con la quale deve dare atto anche del rispetto dei suddetti limiti.

In tutti i casi di acquisto di fabbricati deve essere prodotta la documentazione attestante che l'immobile è conforme alle normative vigenti in materia urbanistica. Non è consentito l'acquisto d'immobili che hanno beneficiato, nel corso dei dieci anni precedenti, di un contributo finanziario pubblico, fatta eccezione per gli aiuti concessi a seguito di ristrutturazione post terremoto. L'immobile è sottoposto, analogamente agli altri investimenti immobiliari, ai vincoli di destinazione d'uso stabiliti nel presente bando. Non è ammissibile l'acquisto di edifici o quote di essi tra coniugi o nei casi di discendenza diretta entro il primo grado.

Investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili

Per tale tipologia di investimenti sono ammessi esclusivamente gli impianti che utilizzano l'energia solare, alle seguenti condizioni:

- l'impianto per la produzione di energia sia commisurato alla quantità di energia necessaria esclusivamente alle esigenze aziendali delle cantine e/o impianti di trasformazione dei prodotti vitivinicoli (autoconsumo);
- l'installazione degli impianti che utilizzano l'energia solare venga effettuata esclusivamente al di sopra di edifici o di tettoie.

Non sono ammessi agli aiuti previsti dalla misura gli impianti alimentati con bio-combustibili o biomassa e gli impianti per la produzione di biogas.

Articolo 6

Eleggibilità delle spese e livello dell'aiuto

Le spese eleggibili sono quelle sostenute successivamente alla data di presentazione sul portale SIAN della domanda di aiuto informatizzata.

Il livello del contributo è pari:

- al 40% della spesa ritenuta ammissibile per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese come definite all'articolo 2;
- al 20% della spesa ritenuta ammissibile per gli investimenti materiali e immateriali realizzati da un'impresa intermedia come definita dal medesimo articolo 2.

Le spese dovranno essere sostenute unicamente dal beneficiario in prima persona e documentate tramite fatture in originale intestate al richiedente beneficiario e dallo stesso debitamente pagate.

La spesa si intende realmente effettuata solo se sostenuta tramite l'emissione di un titolo di pagamento e sia rintracciabile nelle scritture contabili del conto bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Il pagamento delle spese sostenute e delle relative fatture deve avvenire utilizzando il conto corrente intestato al beneficiario riportato nella domanda di aiuto e/o di pagamento e risultante nel fascicolo aziendale, esclusivamente tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria (ri.ba.) o carta di credito collegata al medesimo conto corrente.

La documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata dal beneficiario in forma completa. In nessun caso è ammesso il pagamento tramite assegno bancario o postale, vaglia postale o in contanti.

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione" e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento. Nel caso che il pagamento sia effettuato in valuta estera, sarà applicato al valore indicato nel documento di spesa il controvalore in euro al tasso di cambio, desumibile dal sito www.inc.it, del giorno dell'avvenuto pagamento.

Articolo 7

Tipologie progettuali ed erogazione degli aiuti

Ogni richiedente può presentare per ciascuna annualità al massimo due domande di aiuto, una per ciascuna delle seguenti tipologie progettuali:

- a) domanda per investimento annuale;
- b) domanda per investimento biennale.

Tutti gli investimenti annuali ammessi a beneficiare degli aiuti devono essere completati e rendicontati, a pena di decadenza e revoca dei benefici accordati, non oltre il 31 agosto 2016.

Le domande per investimenti annuali, previa controllo in loco volto ad accertare la regolare esecuzione degli interventi finanziati, sono pagate dall'AGEA – O.P. entro la scadenza dell'esercizio finanziario comunitario fissata al 15 ottobre 2016.

Le operazioni relative agli investimenti biennali ammessi a beneficiare degli aiuti devono essere completate e rendicontate, a pena di decadenza e revoca dei benefici accordati, entro e non oltre il 31 agosto 2017.

Le domande per investimenti biennali, previo controllo in loco volto ad accertare la regolare esecuzione degli interventi finanziati, sono pagate dall'AGEA – O.P. entro la scadenza dell'esercizio finanziario comunitario successivo a quello di presentazione della domanda (15 ottobre 2017).

Nel caso di domanda di aiuto per investimento annuale non è possibile chiedere l'anticipazione del contributo.

Esclusivamente per le domande di aiuto con investimento biennale è possibile presentare una domanda di pagamento dell'anticipo pari al 20% del contributo assentito. La percentuale dell'anticipo potrà essere elevata fino ad un massimo del 50%, qualora previsto dalla normativa comunitaria.

La concessione degli anticipi è assoggettata alle disposizioni del Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, che fissano le modalità di applicazione del regime delle garanzie e delle cauzioni relative agli anticipi.

L'erogazione degli anticipi richiesti è subordinata alla presentazione all'AGEA – O.P. della relativa domanda di pagamento da parte dei beneficiari interessati, corredata di una garanzia bancaria o assicurativa, pari al 110% dell'importo dell'anticipo, secondo modalità e termini stabilite dall'AGEA – O.P.

Le domande di pagamento dell'anticipo e a saldo, corredate della prevista documentazione, devono essere presentate entro i termini ultimi stabiliti dall'AGEA – O.P. indicati nel presente avviso.

Qualora la domanda di pagamento del saldo non fosse corredata delle necessarie autorizzazioni (agibilità, conformità, pareri ecc.) previste dalle vigenti normative per l'esercizio degli investimenti realizzati, anche acquisite mediante l'istituto del silenzio assenso, è consentita la presentazione di una garanzia fideiussoria a favore della Regione Umbria ed AGEA – O.P., di durata massima annuale e per un importo pari al 110% del contributo accordato, comprensivo dell'eventuale anticipazione. Entro il termine di 60 giorni antecedenti la scadenza della fideiussione, a pena di escussione della stessa, deve essere prodotta l'agibilità o altra eventuale documentazione indispensabile per l'utilizzo della struttura.

Articolo 8

Limiti di spesa

Non sono ammissibili domande di aiuto che prevedono un volume di investimenti inferiore a 20.000 Euro.

Non sono ammissibili domande di pagamento a saldo il cui volume degli investimenti realizzato e rendicontato sia inferiore a 20.000 Euro, anche a fronte di una domanda di aiuto dichiarata ammissibile per importi di spesa superiori.

Il limite massimo della spesa ammissibile è limitato al 40% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato ovvero a dieci volte il capitale sociale sottoscritto, per i soggetti con l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria.

Per le società cooperative, in luogo del solo capitale sociale, per il calcolo del volume massimo degli investimenti vanno sommate al capitale sociale anche le riserve indivisibili iscritte a bilancio.

In alternativa a quanto sopra, nel caso di imprese agricole, il volume massimo della spesa ammissibile può essere commisurato ad un importo di 30.000 euro per ettaro di superficie vitata totale risultanti nel fascicolo aziendale e nello schedario viticolo del beneficiario alla data di presentazione della domanda di aiuto, rilevabile dal quadro C – sezione II – informazioni relative ai terreni vitati dell'azienda, della dichiarazione vitivinicola 2015/2016.

Esclusivamente nel caso di domande presentate da società cooperative, ATI o ATS, ai fini del calcolo del massimale di spesa ammissibile, possono essere considerati gli ettari di superficie vitata risultanti nel fascicolo aziendale e nello schedario viticolo dei soci della cooperativa o dei membri dell'ATI o ATS.

In tutti i casi il volume massimo della spesa ammissibile, per ciascuna domanda singola, non può superare 1 milione di euro.

Il volume massimo complessivo della spesa ammissibile di tutti i beneficiari eventualmente inseriti in un'ATI o ATS non può superare 1 milione di euro.

Articolo 9

Impegni dei beneficiari

Il richiedente, ai fini dell'ottenimento dell'aiuto assume quali proprie le dichiarazioni e gli impegni riportati nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it) e nella scheda relativa alle dichiarazioni e informazioni di carattere specifico (allegato A1) e precisamente:

- a) di essere in regola con la costituzione del "fascicolo aziendale" e del "fascicolo di domanda" di cui all'articolo 2;
- b) di essere a conoscenza dell'obbligo di osservare la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale, nonché di predisporre tutte le misure necessarie per la sicurezza fisica dei lavoratori, con riferimento alla normativa esistente, ivi compresa la

tutela dello ambiente esterno, a pena di esclusione dal sostegno come previsto dalla legge regionale n. 5 del 19 marzo 1996;

- c) di essere a conoscenza dell'obbligo di conservare nel "fascicolo aziendale" e nel "fascicolo di domanda" tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti e condizioni di ammissibilità, ivi compresi i documenti giustificativi della spesa sostenuta, fino ai due anni successivi la scadenza del periodo vincolativo quinquennale e dell'obbligo di esibirla in sede di controllo;
- d) che per gli investimenti oggetto della domanda di aiuto non ha ottenuto né intende ottenere provvidenze ai sensi di altre normative comunitarie, nazionali e regionali;
- e) di essere a conoscenza dell'obbligo di realizzare gli investimenti programmati in conformità e nel rispetto di tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali correlate agli stessi;
- f) di essere a conoscenza dell'obbligo di completare il programma di investimenti dimostrando altresì di aver conseguito gli obiettivi previsti nella domanda di aiuto;
- g) di essere a conoscenza dell'obbligo di mantenimento del vincolo di destinazione d'uso ed esercizio funzionale degli investimenti sostenuti per almeno cinque anni decorrenti dalla data del decreto di pagamento dell'AGEA – O.P. del saldo dell'aiuto;
- h) che la propria impresa è iscritta al REA o RI della C.C.I.A.A della Provincia di residenza fiscale;
- i) di essere in possesso della partita IVA;
- j) di essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/09;

per le domande presentate da società di capitali o cooperative:

- k) di essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di aiuto e ad assumere gli impegni correlati;

per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico:

- l) di essere legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di aiuto e ad assumere gli impegni correlati.

Il beneficiario che non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti incorre nella revoca dei benefici accordati con conseguente restituzione delle eventuali somme erogate, aumentate di interessi legali calcolati a decorrere dal termine di pagamento (non superiore a 60 giorni), indicato nella notifica dell'obbligo alla restituzione e sino alla data del rimborso, così come stabilito dal Reg. (UE) n. 908/2014.

Per gravi e comprovati motivi il beneficiario può chiedere alla Regione l'autorizzazione alla alienazione, durante il periodo vincolativo, degli investimenti oggetto del sussidio pubblico a condizione che il subentrante assuma gli impegni del cedente per la residua durata del periodo vincolativo.

Il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) decesso dell'agricoltore;
- b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;
- c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati alla Regione per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alla documentazione che ne attesta la causa.

Articolo 10

Presentazione delle domande di aiuto

La domanda di aiuto è presentata all'Organismo pagatore AGEA.

I richiedenti possono presentare le domande di aiuto per il tramite dei soggetti abilitati indicati al paragrafo 8.3 delle istruzioni operative n. 47 del 6.11.15 emanate dall'AGEA – O.P.

La compilazione e presentazione delle domande di aiuto è effettuata in via telematica, utilizzando esclusivamente le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA – O.P. sul portale SIAN (www.sian.it).

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande di aiuto che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Completata la fase di compilazione della domanda di aiuto da parte dell'utente abilitato, è possibile effettuare la stampa definitiva e – previa sottoscrizione da parte del richiedente - rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo dell'AGEA – O.P. e relativa data di presentazione.

La domanda di aiuto deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal richiedente prima del rilascio telematico.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio la domanda si intende effettivamente presentata all'AGEA – O.P. (la sola stampa della domanda non è prova di avvenuta presentazione).

La domanda di aiuto, oltre ai dati anagrafici derivanti dal fascicolo aziendale, deve contenere le seguenti informazioni ed allegati:

- la forma giuridica dell'impresa richiedente;
- le informazioni relative alle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione della campagna in corso;
- le priorità richieste ai fini della graduatoria;
- il piano degli investimenti e la loro localizzazione;
- le dichiarazioni probanti la classificazione, l'attività e la sussistenza dell'impresa previste al quadro "dichiarazioni ed impegni" del modello di domanda;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, comprovante il numero di persone impiegate nell'impresa nell'anno 2015, ovvero che l'impresa non ha impiegato personale nell'anno 2015 (prevista nell'allegato A1);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00 che l'impresa non aveva l'obbligo del bilancio nel 2015, con l'indicazione dell'importo fatturato nell'anno 2015 (prevista nell'allegato A1);
- copia dell'estratto del bilancio dell'impresa riferito all'anno 2015, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, con l'impegno di presentare il bilancio approvato riferito all'anno 2015 (prevista nell'allegato A1);
- scheda tecnica comprensiva di relazione contenente i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento in relazione alla realtà produttiva dell'impresa ed alle aspettative di miglioramento in termini di competitività e di incremento delle vendite (allegato A2);
- eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione della dichiarazione di vendemmia e/o produzione nella campagna 2015/2016 e della dichiarazione di giacenza 2014/2015;
- eventuale documentazione comprovante la relazione di subentro nella conduzione delle superfici vitate con il precedente conduttore che ha presentato la dichiarazione di vendemmia e/o produzione nella campagna 2015/2016 e della dichiarazione di giacenza 2014/2015;

Nella compilazione della domanda di aiuto è indispensabile indicarne la tipologia, specificando se si tratta di:

- *'Domanda iniziale'*;
- *'Domanda di rettifica'*, nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda iniziale, occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende sostituire.

Nella compilazione della domanda di aiuto è necessario altresì indicare la durata annuale o biennale dell'investimento.

Il richiedente all'atto della presentazione della domanda di aiuto deve altresì scegliere la modalità di erogazione dell'aiuto:

- per le domande di aiuto annuali: pagamento a collaudo dei lavori;
- per le domande di aiuto biennali: pagamento a collaudo dei lavori ovvero richiesta di pagamento dell'anticipo su cauzione, prima della conclusione dei lavori.

La richiesta del pagamento dell'anticipo può essere effettuata esclusivamente per gli investimenti di durata biennale.

Il termine ultimo per il rilascio (presentazione) nel sistema SIAN delle domande iniziali e di rettifica per la campagna 2015/2016 è fissato al **29 febbraio 2016**.

Le domande di aiuto iniziali e di rettifica pervenute oltre il termine sopra stabilito sono irricevibili.

Le domande devono essere compilate sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato. È pertanto necessario costituire il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA o presso il competente ufficio della Regione Umbria, prima della

presentazione della domanda. Le condizioni dichiarate nella domanda devono essere soddisfatte alla data di rilascio.

Una volta rilasciate, le domande cartacee debitamente sottoscritte in forma autenticata ovvero corredate di copia del documento d'identità del sottoscrittore, devono essere presentate alla Regione Umbria – Direzione regionale risorsa Umbria – Ambito di coordinamento agricoltura, cultura e turismo – Servizio politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale, Via Mario Angeloni, 61 – 06124 – Perugia entro e non oltre il termine del **7 marzo 2016**, unitamente agli allegati indicati nella domanda ed alla documentazione prevista dal bando regionale.

Eventuali proroghe al suddetto termine sono disposte dall'AGEA – O.P.

In relazione all'obbligo della Regione di comunicare all'AGEA – O.P. l'elenco delle domande ritenute ammissibili e i relativi importi, il termine di scadenza è riferito esclusivamente al timbro a data del protocollo unico regionale. Pertanto non saranno accettate le domande che perverranno, anche a mezzo posta, **oltre le ore 13 del suddetto giorno**.

Sono considerate irricevibili le domande:

- rilasciate o pervenute oltre i termini sopra fissati;
- prive di sottoscrizione;
- formulate su un modello diverso da quello previsto nel portale SIAN.

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- elenco di dettaglio indicante almeno i seguenti elementi:
 - data di trasmissione/consegna;
 - soggetto che effettua la consegna (riferimenti del CAA o tecnico abilitato);
 - numero domanda aiuto, CUA e denominazione del richiedente
- check-list di cui all'allegato A1) al presente bando relativa:
 - alla documentazione da conservare nel "fascicolo aziendale" e nel "fascicolo di domanda" comprensiva di dichiarazione in ordine alla regolarità, completezza e conformità della documentazione conservata nel fascicolo aziendale e di domanda rispetto alla situazione aziendale e al programma d'investimenti oggetto della domanda di aiuto.
 - alle dichiarazioni e informazioni di carattere specifico;
- scheda tecnica inerente il programma d'investimenti di cui all'allegato A2) al presente bando, debitamente sottoscritta dal richiedente e corredata di dichiarazione di conformità del soggetto abilitato/autorizzato;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00 relativa alla regolare iscrizione alla competente CCIAA e alla vigenza, predisposta secondo i modelli allegato A4) (per le ditte individuali) e allegato A5) (per le società) al presente bando;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per la produzione di vini DOCG/DOC (allegato A6).

Tutti i richiedenti devono altresì indicare nel sopra citato allegato A1) alla domanda di aiuto, a pena di inammissibilità della domanda medesima, un indirizzo attivo di posta elettronica certificata (PEC) ai fini dell'invio di tutte le comunicazioni del Servizio cui compete l'istruttoria.

A tal fine si ricorda che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) deve essere ricondotto esclusivamente ed unicamente al beneficiario, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.

Articolo 11

Rinuncia all'aiuto e procedura di recupero dell'anticipo

Il beneficiario può rinunciare all'aiuto nella fase successiva alla presentazione della domanda di aiuto prima che sia stato erogato un pagamento a qualsiasi titolo (anticipo o saldo).

La rinuncia deve essere effettuata tramite la funzionalità on-line messa a disposizione dall'AGEA – O.P. sul portale SIAN e comunicata con nota formale alla Regione Umbria – Servizio politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale entro i successivi 10 giorni.

Nella fase successiva alla presentazione della domanda di pagamento, o qualora la Regione o l'AGEA – O.P. abbia informato il beneficiario dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, ovvero se dal controllo in loco e/o amministrativo emergano delle irregolarità nella suddetta domanda, la rinuncia non è ammessa con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienza.

Per le domande di aiuto biennali con pagamento dell'anticipo, la richiesta di rinuncia dovrà essere inoltrata alla Regione Umbria, e per conoscenza all'AGEA – O.P., entro e non oltre i 60 giorni di calendario che precedono il termine di scadenza per la presentazione della domanda di

pagamento a saldo, fornendo tutta la documentazione probatoria ai fini del riconoscimento delle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali che hanno determinato la rinuncia all'aiuto.

Nel caso in cui la Regione riconosca la sussistenza delle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, sarà adottato il provvedimento di revoca con contestuale attivazione della procedura di recupero entro 30 giorni dalla comunicazione di rinuncia e comunque non oltre la data di scadenza per la presentazione della domanda di pagamento a saldo, ai fini della restituzione dell'importo erogato a titolo di anticipo comprensivo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di accredito dell'anticipo.

Nel caso in cui non sussistano le condizioni per una motivata giustificazione al recesso sarà emanato il provvedimento di revoca ed attivate le procedure di recupero ai fini della restituzione dell'importo escutibile.

La Regione notificherà con raccomandata A.R. o PEC al beneficiario, all'AGEA – O.P. e all'Ente garante il provvedimento di revoca a la contestuale attivazione della procedura di recupero dell'importo dell'anticipo o dell'importo escutibile a carico del beneficiario (lettera bonaria).

Nel caso in cui la restituzione dell'importo dell'anticipo, quale indebito percepito, o dell'importo escutibile non avvenga entro i 30 giorni dalla notifica della richiesta di restituzione, la Regione stessa ne darà immediata comunicazione all'AGEA - O.P. per la successiva escussione della polizza fidejussoria.

La procedura di escussione sopra descritta è attivata nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 27 del Reg. (UE) n. 907/2014 e all'articolo 55 del Reg. (UE) n. 908/2014.

Articolo 12

Presentazione delle domande di pagamento

Entro il termine del 31 agosto 2016, i titolari di domande per investimenti annuali sono tenuti a presentare (rilasciare) a mezzo dell'apposito applicativo presente nel portale SIAN, la domanda di pagamento. Entro il medesimo termine deve essere presentata alla Regione Umbria la domanda cartacea, debitamente firmata dal beneficiario in forma autenticata ovvero corredata di copia del documento d'identità, con allegata la documentazione di seguito elencata.

- Relazione tecnica del soggetto autorizzato in ordine alla regolare esecuzione degli investimenti programmati e al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- Computi metrici consuntivi e disegni esecutivi.
- Documenti giustificativi della spesa in originale o copia conforme ai sensi di legge (fatture). Le fatture che potranno essere prese in considerazione ai fini della liquidazione del saldo sono esclusivamente quelle elencate nel quadro "giustificativi di spesa e di pagamento" allegato alla domanda di pagamento. Tutte le fatture relative all'acquisto di attrezzature e macchinari, dovranno riportare numero di serie o matricola degli stessi. Qualora nella fattura non sia stato indicato il numero di matricola dovrà essere prodotta, al momento del collaudo, una dichiarazione a firma del fornitore che riporti il numero di matricola o di serie dei macchinari/attrezzature ed il riferimento al numero, data e importo della fattura.
- Copia dei titoli di pagamento delle fatture. Le forme di pagamento delle fatture ammissibili sono esclusivamente: bonifici, ri.ba., carta di credito carta di credito collegata al contro corrente indicato nella domanda di aiuto e/o di pagamento. In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o tramite vaglia postale, assegno bancario o postale, ancorché non trasferibile. Pertanto in fase di controllo in loco degli interventi realizzati, qualora dovesse risultare un pagamento della/e fattura/e effettuato tramite assegno, vaglia postale o in contanti, gli stessi non potranno essere ammessi a contributo.
- Dichiarazione liberatoria di quietanza per ciascuna fattura dalla quale risulti:
 - che la stessa è stata integralmente pagata;
 - che l'importo imponibile nella stessa riportato deve intendersi al netto di qualunque abbuono o sconto o contropartita;
 - che le attrezzature/materiali nella stessa indicate sono nuove di fabbrica.
- Estratto conto debitamente vistato e timbrato dall'istituto di credito di appoggio, con evidenziate tutte le scritture contabili relative alle transazioni inerenti gli investimenti realizzati.
- Quadro riepilogativo delle fatture e dei pagamenti in corrispondenza dei lavori riportati nei computi metrici consuntivi ovvero delle forniture di macchine e attrezzature.
- Copia del registro degli acquisti con evidenziate la registrazione delle fatture indicate nella domanda di pagamento. In fase di collaudo sono effettuate verifiche in ordine alla avvenuta

registrazione sulla contabilità del beneficiario dei documenti di spesa (fatture) in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili; pertanto dovrà essere messa a disposizione dei funzionari regionali copia o un estratto dei libri contabili obbligatori dell'impresa (registro degli acquisti, ecc.) da cui risulti la registrazione delle fatture riportate nella domanda di pagamento.

- Dichiarazione del soggetto autorizzato circa la corrispondenza della documentazione tecnica consuntiva (disegni, computi metrici e fatture) rispetto agli investimenti e acquisti realizzati.
- Copia del fascicolo aziendale dal quale risulti la registrazione dei macchinari e delle attrezzature acquistati.
- Qualora previste dalla vigente normativa, autorizzazioni amministrative (agibilità, conformità, svincoli, pareri, ecc.) necessarie per l'esercizio degli investimenti realizzati o, in alternativa fideiussione di durata massima annuale.

I titolari di domande di aiuto per progetti biennali che hanno richiesto l'anticipo utilmente collocati nella graduatoria regionale di ammissibilità e finanziabilità 2015/2016 per la quota relativa all'anticipo, devono presentare entro e non oltre il termine del 31 agosto 2016, le relative domande di pagamento dell'anticipo corredate della prescritta fideiussione.

Per tali domande, se alla data di concessione dell'aiuto non sono state ancora assegnate alla Regione Umbria le risorse afferenti la misura per l'annualità 2016/2017, può essere garantita la sola assegnazione della quota di contributo corrispondente all'anticipazione, rinviando la restante quota di contributo all'avvenuta effettiva assegnazione delle risorse.

Entro il termine del 31 agosto 2017, i titolari di domande per investimenti biennali sono tenuti a presentare a mezzo dell'apposito applicativo presente nel portale SIAN, la domanda di pagamento del saldo. La domanda cartacea, entro il medesimo termine, deve essere presentata altresì alla Regione Umbria corredata della medesima documentazione prevista per le domande annuali.

La mancata presentazione delle domande di pagamento del saldo comporta la non inclusione dei beneficiari nell'elenco di liquidazione e la decadenza dell'aiuto.

Articolo 13

Istruttoria delle domande e controlli

Gli adempimenti amministrativi di cui alla presente misura fanno capo al Servizio Politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale della Giunta regionale. Il responsabile del procedimento istruttorio delle domande di aiuto e di quelle di pagamento è individuato nel dott. Giuseppe Antonelli (tel. 075/5045147 e-mail: giuseppeantonelli@regione.umbria.it) responsabile della Sezione "Produzioni vegetali" di detto Servizio. Oltre a quelle già presenti nel portale SIAN, il responsabile del procedimento può predisporre idonee liste di controllo (check list) in versione cartacea che, debitamente datate e sottoscritte dal tecnico istruttore, devono essere conservate nel dossier di ciascuna domanda.

Le fasi in cui si articola l'istruttoria delle domande di aiuto e pagamento sono le seguenti:

- 1) Raccolta domande di aiuto e verifica ricevibilità.
- 2) Istruttoria domande di aiuto e controllo amministrativo di ammissibilità.
- 3) Graduatoria delle domande di aiuto, invio concessione aiuti/diniego.
- 4) Raccolta delle domande di pagamento anticipi e saldo.
- 5) Istruttoria amministrativa ammissibilità/inammissibilità delle domande di pagamento.
- 6) Controlli in loco sulle domande di pagamento a saldo.
- 7) Autorizzazione elenchi liquidazione.
- 8) Pagamento.
- 9) Controlli ex post e sanzioni.

Istruttoria domande di aiuto (fasi 1, 2 e 3)

Il responsabile del procedimento, o altro funzionario appositamente incaricato, redige la lista di controllo cartacea (check list) relativa a ciascuna domanda presentata ed esprime il parere in ordine al rispetto delle specifiche condizioni di ricevibilità indicate all'art. 10 (fase 1). Successivamente viene esperita l'istruttoria amministrativa che si conclude con la predisposizione di apposita lista di controllo in ordine alla ammissibilità o inammissibilità della domanda (fase 2) ovvero con la richiesta di integrazione della stessa che deve avvenire in termini coerenti con i tempi del procedimento che comunque non possono superare i 10 giorni.

La lista di controllo deve dare atto:

- dell'avvenuta verifica della regolarità e completezza formale e documentale delle domande e dei relativi allegati (dichiarazioni e scheda tecnica);

- dell'avvenuta verifica, sulla scorta di quanto dichiarato nella domanda, nella relativa scheda tecnica e negli allegati, del possesso, in capo al richiedente, dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché della presenza di tutti gli elementi documentali ed informativi necessari alla definizione istruttoria.

Nel caso d'istruttoria positiva la lista di controllo conclude con la proposta di ammissibilità della domanda comprensiva:

- della verifica in ordine al rispetto dei criteri di demarcazione;
- del punteggio complessivamente assentito;
- dell'importo totale ammesso a contributo;
- della data presunta di conclusione del programma di investimenti;
- del termine di presentazione della domanda di pagamento finale (saldo);
- della verifica della presenza della dichiarazione relativa all'iscrizione dell'impresa alla Camera di Commercio.

Il funzionario istruttore curerà altresì l'invio delle richieste alle competenti amministrazioni finalizzate all'acquisizione del certificato antimafia e/o informazioni del Prefetto.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la declaratoria di inammissibilità totale o parziale della domanda e dare atto dell'entità e dei motivi di esclusione. Per tali domande il Responsabile del procedimento attiva la procedura prevista dall'articolo 10 bis della legge 241/90 e s.m. e int. informando ciascun beneficiario dell'esito istruttorio e della possibilità di formulare controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni.

Le fasi istruttorie 1) e 2) si concludono con la compilazione delle rispettive check list presenti nella procedura istruttoria del portale SIAN.

Il Dirigente del Servizio competente, sulla scorta delle risultanze istruttorie riportate nelle liste di controllo, con proprio atto approva le graduatorie di merito delle domande ritenute ammissibili in conformità alle disposizioni di cui al successivo articolo 14, individuando, tra queste, quelle ammesse a finanziamento in relazione alle risorse finanziarie effettivamente disponibili alla data di approvazione della graduatoria medesima.

Lo stesso atto dispone altresì in ordine alle declaratorie delle domande irricevibili e inammissibili.

Il responsabile del Servizio competente provvede a notificare agli interessati le determinazioni adottate con il suddetto provvedimento (fase 3) mediante:

- invio della comunicazione di concessione del sostegno ai beneficiari finanziati, ove sono riportate tutte le specifiche condizioni ed impegni che le parti reciprocamente assumono. La comunicazione resta tuttavia subordinata alla effettiva assegnazione delle risorse nel caso di ritardata assegnazione alla Regione da parte del MIPAAF, nonché ai successivi controlli antimafia;
- invio delle comunicazioni contenenti le declaratorie di irricevibilità e inammissibilità ai richiedenti non ammessi.

Lo stesso responsabile del Servizio provvede a notificare all'AGEA – OP, l'elenco delle domande ammesse a finanziamento e i relativi importi.

Almeno 60 giorni prima del termine di scadenza di ciascuna comunicazione di concessione, il funzionario che cura l'istruttoria della domanda di aiuto, è tenuto ad inviare alle competenti amministrazioni le richieste finalizzate all'acquisizione del certificato antimafia e/o informazioni del Prefetto. Una volta acquisita, la stessa è inserita nel fascicolo istruttorio, a disposizione del funzionario che cura l'istruttoria della domanda di pagamento, che deve darne atto nel verbale di accertamento di regolare esecuzione investimenti e nell'applicativo SIAN.

Istruttoria domande di pagamento (fasi 4, 5 e 6)

Ogni beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento secondo le modalità e termini stabiliti all'articolo 12 e le disposizioni stabilite dall'AGEA – O.P., completa della prevista documentazione da allegare.

Il Responsabile del procedimento una volta raccolte (fase 4) le domande di pagamento individua, in un funzionario diverso da quello che ha curato l'istruttoria della domanda di aiuto, il funzionario incaricato della verifica della domanda di pagamento o la effettua direttamente.

Successivamente viene esperita la verifica della ricevibilità della domanda che si conclude con la predisposizione di apposita lista di controllo ovvero con la richiesta di integrazione della stessa che deve avvenire in termini coerenti con i tempi del procedimento che comunque non possono superare i 10 giorni.

L'istruttoria delle domande di pagamento a saldo oltre a verificare la regolarità della documentazione tecnica e amministrativa prodotta a corredo, contempla anche l'espletamento di un controllo in loco (fase 6) volto a verificare la corrispondenza e congruità degli investimenti realizzati rispetto a quelli ammessi e si conclude con la compilazione di apposita check list nella quale viene dato atto dell'avvenuto espletamento delle seguenti verifiche:

- regolarità e completezza formale e documentale della domanda di pagamento e della documentazione allegata;
- rispondenza delle opere realizzate con quelle autorizzate con la comunicazione di concessione dell'aiuto;
- della congruità della spesa sostenuta rispetto ai vigenti prezzari regionali pubblici;
- della eleggibilità e conformità dei documenti giustificativi della spesa sostenuta (fatture e titoli di pagamento delle stesse) nonché della loro congruenza con gli elaborati tecnico-economici consuntivi e la qualità e quantità dei materiali e forniture utilizzati per la realizzazione degli investimenti;
- della conformità della eventuale documentazione amministrativa necessaria per l'esercizio dell'investimento realizzato;
- del livello di conseguimento degli obiettivi prefissati nella domanda di aiuto;
- dell'ammissibilità di eventuali varianti non sostanziali presentate contestualmente alla domanda di pagamento;
- della richiesta/acquisizione delle informazioni antimafia da parte della Prefettura.

Qualora l'informazione antimafia prefettizia non pervenga al competente Servizio regionale entro i termini fissati per l'istruttoria, la liquidazione delle relative domande di pagamento in anticipo o a saldo è sottoposta a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011. Nel caso di istruttoria positiva la lista di controllo dovrà concludere con la quantificazione della spesa accertata e dell'entità del relativo contributo per il quale si propone la liquidazione.

Nel caso d'istruttoria negativa o parzialmente negativa la lista di controllo dovrà concludere con la proposta di esclusione totale o parziale del pagamento comprensiva delle motivazioni di inammissibilità e della quantificazione dell'importo ritenuto non ammissibile.

Per tali domande il Responsabile del procedimento attiva la procedura prevista dall'articolo 10 bis della legge 241/90 e s.m. e int.. (fase 5).

Le fasi istruttorie 4), 5) e 6) si concludono con la compilazione delle check list presenti nella procedura istruttoria del portale SIAN.

Il responsabile del procedimento trasmette le risultanze degli accertamenti istruttori per ogni singola domanda di pagamento al Responsabile del Servizio competente che, le fa proprie o, se del caso, le rinvia, in tutto od in parte, al responsabile del procedimento per approfondimenti istruttori. Lo stesso Responsabile di Servizio approva con proprio atto le risultanze istruttorie definitive e autorizza il pagamento (fase 7) mediante l'invio telematico e cartaceo dell'elenco di liquidazione all'Organismo Pagatore AGEA utilizzando lo specifico applicativo presente a portale SIAN.

Le determinazioni adottate sono notificate ai beneficiari con l'indicazione dei termini e dell'autorità cui è possibile ricorrere. Nella notifica sono riportate tutte le spese ammesse e, se del caso, le spese dichiarate inammissibili con la relativa declaratoria.

L'Organismo Pagatore AGEA è il soggetto responsabile dell'erogazione del contributo (fase 8).

L'Amministrazione regionale e l'AGEA – O.P. effettuano i controlli ex post (fase 9) in ordine:

- al mantenimento degli impegni di cui all'art. 9 previsti per il periodo vincolativo quinquennale;
- all'accertamento che gli investimenti oggetto del finanziamento non presentino modifiche sostanziali rispetto al collaudo;
- alla verifica che gli investimenti non abbiano beneficio di altri contributi pubblici.

Ai fini dei controlli ex post il periodo vincolativo ha inizio dalla data di liquidazione del saldo del contributo da parte dell'AGEA – O.P. fino al 31 dicembre dell'ultimo anno di impegno previsto per la tipologia di investimento.

L'AGEA – O.P. individua i criteri per la selezione delle domande dei beneficiari da sottoporre ai controlli ex post. L'estrazione del campione è effettuata in conformità a un'analisi del rischio. Il campione riguarderà un numero di beneficiari che rappresentino almeno l'1% della spesa ammissibile.

Articolo 14

Criteria di selezione delle domande

Qualora le disponibilità finanziarie di cui al successivo articolo 17 non fossero sufficienti a finanziare tutte le domande presentate, saranno predisposte due distinte graduatorie regionali di merito, una per le domande annuali l'altra per le biennali, redatte sulla scorta dei punteggi indicati nella tabella seguente:

N.	Criterio di priorità	Punteggio
1	Produzione di vini DO rispetto alla produzione complessiva superiore al 70% (dati rilevabili esclusivamente dal quadro G - sezione II della dichiarazione vitivinicola 2015/2016).	10
2	Produzione di vini DO rispetto alla produzione complessiva tra il 50 % e il 70% (dati rilevabili esclusivamente dal quadro G - sezione II della dichiarazione vitivinicola 2015/2016).	8
3	Produzione totale di vini DO e IG rispetto alla produzione complessiva superiore all'80% (dati rilevabili esclusivamente dal quadro G - sezione II della dichiarazione vitivinicola 2015/2016). Tale punteggio non è cumulabile con quelli di cui ai punti 1 e 2	5
4	Impresa rientranti nelle tipologie previste alle lettere a) e b) di cui all'articolo 4	5
5	Impresa condotta da giovani agricoltori (titolare o legale rappresentante) con un età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda	5
6	Impresa condotta da donne (titolare o legale rappresentate)	5
7	Superficie vitata condotta con metodo biologico ai sensi del Reg. (CE) n. 834/07 e n. 889/08	2

A parità di punteggio sarà data la precedenza alle domande presentate dai produttori più giovani. Nel caso di società di persone o di capitali si considera l'età del legale rappresentante. I criteri di priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Articolo 15

Varianti

E' consentita la presentazione di una sola variante sostanziale, come definita all'articolo 2, per ciascuna domanda annuale ed un massimo di 2 (due) varianti sostanziali per ciascuna domanda biennale, qualora giustificate da scelte tecniche migliorative o da una maggiore coerenza con gli obiettivi del programma.

Per gli investimenti relativi a domande annuali e biennali le richieste di variante sostanziale devono essere presentate alla Regione Umbria – Direzione regionale risorsa Umbria – Ambito di coordinamento agricoltura, cultura e turismo – Servizio politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale, Via Mario Angeloni, 61 – 06124 – Perugia, al più tardi 45 giorni prima della scadenza fissata nella comunicazione di concessione dell'aiuto per il completamento degli investimenti e la presentazione della relativa domanda di pagamento.

Le richieste di variante, debitamente motivate, dovranno essere corredate di nuova scheda tecnica di domanda che tenga conto delle variazioni che s'intendono apportare, nonché di un prospetto sinottico riepilogativo riportante in due colonne distinte, da una parte gli investimenti ammessi a contributo, dall'altra gli interventi modificati a seguito della richiesta di variante.

Non sono ammissibili all'aiuto varianti sostanziali presentate successivamente al suddetto termine. Per gli investimenti previsti nella variante, le spese eleggibili sono esclusivamente quelle sostenute successivamente alla data di presentazione della richiesta di variante.

Le richieste di variante sono sottoposte ad istruttoria di ammissibilità le cui risultanze dovranno risultare in apposito verbale. L'approvazione o meno della variante è notificata al beneficiario con apposita comunicazione del Responsabile del competente Servizio. L'approvazione della variante comporta una diminuzione del contributo assentito in presenza di un minore importo della spesa ammessa, mentre non può in nessun caso comportare un incremento del contributo assentito anche in caso di aumento di spesa né una dilazione del termine stabilito per la realizzazione degli interventi.

Non sono considerate sostanziali le variazioni entro il 10% della spesa ammessa per singolo investimento oggetto della domanda di aiuto se coerenti con gli obiettivi del programma e volte all'introduzione di più idonee soluzioni tecnico-economiche.

Le varianti non sostanziali possono essere presentate anche successivamente al termine sopra indicato, ma devono comunque trovare giustificazione nella relazione tecnica a consuntivo allegata alla domanda di pagamento del saldo e le relative conclusioni istruttorie in ordine alla loro ammissibilità o meno devono risultare nel verbale di accertamento di regolare esecuzione degli interventi.

Articolo 16

Rendicontazione anticipo

Ai sensi del decreto ministeriale n. 3730 del 23 ottobre 2015, i beneficiari che hanno percepito anticipi e che alla data del 15 ottobre non hanno effettuato una richiesta di collaudo finale, dovranno comunicare annualmente all'AGEA – O.P., entro il 30 novembre di ogni anno:

- l'importo delle spese sostenute nell'arco temporale che va dalla data di presentazione della domanda di aiuto informatizzata fino alla data del 15 ottobre dello stesso anno finanziario nel quale è stata presentata la domanda di aiuto;
- l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.

Tale comunicazione obbligatoria, da effettuare tramite l'apposito servizio informatico disponibile sul portale SIAN, sarà oggetto di verifica di compatibilità in sede di collaudo finale.

Per le modalità di trasmissione della suddetta comunicazione si rimanda alle disposizioni stabilite dall'AGEA Coordinamento con la circolare prot. n. ACIU.2014.704 del 31.10.14 ed alle istruzioni operative dell'Organismo Pagatore.

In caso di mancato adempimento del suddetto obbligo di trasmissione della rendicontazione degli anticipi, sarà applicata una penale pari all'1% dell'importo dell'anticipo percepito.

Articolo 17

Disposizioni finanziarie

La D.G.R. n. 858 del 13.07.15, concernente la rimodulazione delle risorse finanziarie del P.N.S., ha stabilito che le risorse disponibili per il finanziamento delle domande di aiuto per la misura investimenti presentate per l'annualità 2015/2016, ammontano complessivamente ad € 3.131.908,29.

Le risorse necessarie per soddisfare il fabbisogno derivante da impegni già assunti con D.D. n. 5485 del 31.07.15 per i pagamenti a saldo relativi alle domande biennali, ammontano a complessivi € 2.708.994,43.

A seguito dell'attuazione della misura della promozione sui mercati dei Paesi terzi per l'annualità 2015/2016, rispetto a quanto assegnato con la D.G.R. n. 858/15 pari ad € 1.795.546,89, sono stati utilizzati risorse per € 1.721.824,39 registrando con un'economia di spesa pari ad € 73.722,50, come da comunicazione del Servizio Politiche per l'innovazione la promozione e fitosanitarie.

Tali risorse sono pertanto assegnate all'attuazione della misura degli investimenti così come stabilito dalla D.R.G. n. 858/15 sopra richiamata

Per quanto sopra esposto, per la presentazione di nuove domande a valere sull'annualità 2015/2016 è disponibile un plafond finanziario pari ad € 496.636,36 così calcolato:

€ 3.131.908,29 (plafond iniziale) + € 73.722,50 (economie misura promozione sui mercati dei Paesi terzi) - € 2.708.994,43 (impegni già assunti per le domande biennali 2014/2015).

Il suddetto plafond, come stabilito dalla D.G.R. n. 858/15, potrà essere incrementato a seguito dell'assegnazione alla misura:

- a) eventuali economie derivante da rinunce totali o parziali e/o varianti relativamente alle domande di aiuto biennali ammesse nell'annualità 2014/2015;
- b) eventuali economie di spesa registrate sulle altre misure attivate del P.N.S. quali la ristrutturazione e riconversione dei vigneti e la promozione sui mercati dei Paesi terzi.

L'assegnazione ai richiedenti delle suddette economie è disposta compatibilmente con i termini temporali per l'istruttoria delle domande di pagamento che generano economie.

In relazione all'esigenza di utilizzare completamente le risorse finanziarie annualmente disponibili per la misura, le domande dichiarate ammissibili sono finanziate con il seguente ordine:

- a) prioritariamente sono finanziate con le risorse disponibili per l'annualità 2015/2016 le domande con investimenti annuali dichiarate ammissibili;
- b) esaurita l'eventuale graduatoria delle domande annuali, sono successivamente finanziati gli anticipi richiesti con le domande biennali dichiarate ammissibili secondo l'ordine della relativa graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'annualità 2015/2016;
- c) i pagamenti a saldo relativi alla domande biennali sono finanziati, secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili per l'annualità 2016/2017.

In relazione al punto c), considerato che le risorse del P.N.S. per l'annualità 2016/2017 non sono state ancora assegnate alla Regioni, i relativi impegni giuridicamente vincolanti (comunicazione di concessione dell'aiuto) nei confronti dei richiedenti utilmente collocati nella stessa, potranno essere assunti soltanto dopo la suddetta assegnazione. Tuttavia è facoltà di ciascun richiedente di domanda biennale procedere a proprio rischio e carico alla realizzazione del programma d'investimenti anche anticipatamente all'assunzione del suddetto impegno giuridicamente vincolante.

Qualora le risorse disponibili per l'annualità 2015/2016, anche a seguito dell'accertamento di economie di spesa come sopra specificato, risultassero insufficienti a finanziare tutte le domande annuali dichiarate ammissibili e gli anticipi per le domande biennali, tali domande saranno finanziate prioritariamente rispetto a tutte le altre domande dell'annualità successiva.

L'erogazione dei contributi a saldo e in anticipo per le suddette domande, sarà effettuato dall'AGEA – O.P. dopo il 15 ottobre 2016, sulla base di distinti elenchi di liquidazione trasmessi dalla Regione all'organismo pagatore, utilizzando il plafond finanziario del P.N.S. disponibile per la campagna 2016/2017, alle seguenti condizioni:

- i beneficiari interessati titolari di domande annuali ammissibili abbiano completato i lavori e rendicontato le spese sostenute entro il 31 agosto 2016, e comunque entro il termine stabilito dall'AGEA - O.P., e presentino la relativa domanda di pagamento a saldo entro il termine e con le modalità stabilite dall'organismo pagatore;
- i beneficiari interessati titolari di domande biennali ammissibili presentino la domanda di pagamento dell'anticipo, se richiesto con la domanda di aiuto, allegando la prevista polizza fidejussoria, entro il termine e con le modalità stabilite dall'AGEA – O.P.;
- all'esito positivo dell'istruttoria regionale sulle domande di pagamento a saldo e dell'anticipo.

I beneficiari titolari di domande biennali che hanno richiesto l'anticipo non finanziabile per l'esaurimento delle risorse dell'annualità 2015/2016, possono rinunciare alla domanda di aiuto, ovvero richiedere alla Regione il pagamento a saldo dell'intero contributo ammesso con le risorse dell'annualità 2016/2017.

Le domande biennali ammissibili a saldo saranno pagate secondo l'ordine di graduatoria, con le risorse dell'annualità 2016/2017, previa assegnazione delle risorse con apposito decreto del MIPAAF e l'eventuale rimodulazione finanziaria.

Articolo 18

Riduzioni di contributo

In fase di collaudo degli investimenti realizzati, qualora venga accertata una riduzione della spesa eleggibile rispetto a quella dichiarata ammissibile a seguito dell'istruttoria iniziale della domanda di aiuto, si applicano le seguenti riduzioni di contributo:

- nessuna riduzione se la variazione è contenuta entro il 10%;
- ulteriore riduzione pari al 50% della variazione, se ricompresa tra più del 10% e il 30%;
- revoca dell'intero contributo ammesso in presenza di una variazione superiore al 30%.

La percentuale di riduzione di contributo è applicata sul contributo liquidabile risultante a seguito dei controlli istruttori effettuati sulla domanda di pagamento a saldo.

Esempio di calcolo della riduzione di contributo:

Spesa ammessa per la domanda di aiuto = 100.000 Euro

Contributo ammesso per la domanda di aiuto = 40.000 Euro

Spesa ammessa a seguito dei controlli sulla domanda di pagamento a saldo = 80.000 Euro

Percentuale di riduzione della spesa = 20%

Contributo spettante a saldo = 32.000 Euro

Percentuale di riduzione del contributo applicabile = 5% (20% - 10%)/2

Importo riduzione di contributo non liquidabile = 1.600 Euro (5% di 32.000 Euro)

Contributo liquidabile a saldo al netto della riduzione = 30.400 Euro (€ 32.000 – € 1.600)

Articolo 19

Modalità di pagamento degli aiuti

I pagamenti degli aiuti sono disposti dall'AGEA - O.P. esclusivamente mediante accredito sul conto corrente bancario o postale indicato dal beneficiario allo stesso intestato.

Pertanto ogni richiedente deve indicare obbligatoriamente nella domanda di aiuto e di pagamento il codice IBAN cosiddetto "identificativo unico", composto di 27 caratteri tra lettere e numeri che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

In fase di presentazione della domanda di aiuto/pagamento si ricorda l'obbligatorietà di indicare ed aggiornare, in tempo utile, ogni variazione e/o modifica del codice IBAN nella domanda e nel fascicolo aziendale al fine di poter consentire la regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini stabiliti.

L'AGEA – O.P. non eseguirà pagamenti con modalità differenti dall'accredito sui c/c correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari, in qualità di intestatari degli stessi conti correnti. I pagamenti, pertanto, verranno eseguiti sul codice IBAN indicato dal beneficiario nella domanda di aiuto/pagamento e presente nel fascicolo aziendale con certificazione valida.

Per ulteriori disposizioni in merito alla modalità di pagamento si rinvia a quanto previsto al paragrafo 20 delle istruzioni operative dell'AGEA – O.P. n. 47 del 6.11.15.

Articolo 20

Recuperi

Il pagamento degli aiuti, potrà essere gravato da recuperi imputabili a debiti nei confronti dell'AGEA – O.P. o a crediti dell'INPS ai sensi della legge n. 46 del 6 aprile 2007.

Nel caso di indebite percezioni ai sensi degli artt. 54 e ss. del Reg. (UE) n. 1306/2013, del Reg. delegato (UE) n. 907/2014 e del Reg. di esecuzione (UE) n. 908/2014, devono essere attivate le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributo comunitari.

A norma dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati.

Ai sensi dell'art. 27 del Reg. (UE) n. 908/2014 gli interessi, salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario indicato nella lettera di richiesta di restituzione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.

Per i recuperi degli aiuti percepiti liquidati a titolo di anticipi coperti da garanzia fidejussoria, si applicano le norme di cui all'art. 55 del Reg. (UE) n. 908/2014 e all'art. 27, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 907/2014. Se il pagamento dell'importo escutibile non viene eseguito entro il termine indicato nella nota di prima richiesta (30 giorni dalla notifica), l'AGEA – O.P. attiva immediatamente il procedimento di incameramento della polizza fidejussoria in virtù di quanto stabilito dalla disposizioni sopra richiamate.

Pertanto, per i beneficiari delle domande di aiuto biennali con liquidazione dell'anticipo, che alla data di scadenza della campagna di riferimento, non hanno presentato la domanda di pagamento a saldo, ovvero non hanno restituito l'indebito percepito a titolo di anticipo, il recupero verrà effettuato nel rispetto di quanto disposto dai Reg.(UE) n. 907/2014 e n. 908/2014.

L'AGEA – O.P. procederà ad iscrivere il credito nel registro debitori alla prima richiesta di restituzione di indebito (lettera bonaria).

Per le altre disposizioni relative alle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite si rimanda al paragrafo 21 delle istruzioni operative dell'AGEA – O.P. n. 47 del 6.11.15 ed al manuale delle procedure AGEA inerenti le attività di controllo delegate per la misura investimenti dell'OCM Vino.

Articolo 21

Rinvio

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data d'inizio, la durata ed i responsabili del procedimento sono individuati secondo la seguente tabella:

DOMANDA DI AIUTO

Fase procedimento	Inizio	Termine gg.	Responsabile Procedimento	Atto finale
Verifica ricevibilità e completezza delle domande	Dalla scadenza dell'avviso pubblico	5	Resp.le Sezione Produzioni Vegetali	Lista controllo ricevibilità e notifica integrazioni
Istruttoria ammissibilità e notifica ex art. 10 bis legge 241/90	Termine fase precedente	20	Resp.le Sezione Produzioni Vegetali	Lista controllo ammissibilità o inammissibilità
Approvazione graduatoria e notifica esito beneficiari	Termine fase precedente	5	Resp.le Servizio Politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale	Provvedimento approvazione e comunicazione concessione
Verifica fascicolo domanda	Data presentazione fascicolo	10	Resp.le Sezione Produzioni Vegetali	Lista controllo regolarità/irregolarità fascicolo
Revoca contributo fascicoli irregolari	Termine fase precedente	15	Resp.le Servizio Politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale	Provvedimento revoca e comunicazione interessati

DOMANDA DI PAGAMENTO

Fase procedimento	Inizio	Termine gg.	Responsabile Procedimento	Atto finale
Verifica ricevibilità e completezza documentale domande anticipo o saldo	Dalla scadenza Presentazione	5	Resp.le Sezione Produzioni Vegetali	Lista controllo ricevibilità, richiesta integrazioni
Istruttoria domande anticipo o saldo	Termine fase precedente	20	Resp.le Sezione Produzioni Vegetali	Lista controllo regolare esecuzione
Autorizzazione pagamenti	Termine fase precedente	5	Resp.le Servizio Politiche agricole produzioni vegetali e sviluppo locale	D.D. approvazione elenchi pagamenti
Erogazione contributo	Termine fase precedente	15	AGEA – O.P.	Decreti pagamento

Si precisa che i termini indicati nella tabella sopra riportata, potranno essere rispettati soltanto qualora siano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero delle domande che verranno presentate, alla loro distribuzione temporale, alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli art. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.